

STATUTO

ISTITUTO L'ARCOBALENO SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTIMO NA VIA NETTUNO 2

Numero REA: NA - 597479

Codice fiscale: 03418971218

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

tiene altresì conto del nuovo importo del capitale sociale pari a nominali euro 13.329,14 (Euro tredicimilatrecentoventinove e quattordici centesimi);

-3-

-di nominare per i prossimi tre esercizi 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà alla data del 31 dicembre 2024 un organo di controllo monocratico nella persona del dottor Alessandro Cristo, innanzi generalizzato, iscritto al Registro Revisori Legali con il n.ro 127715 con decreto ministeriale in data 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28 gennaio 2003 n.ro 8, al quale viene affidata anche la revisione legale dei conti.

Al dott.Cristo Alessandro per tutta la durata del suo ufficio spetterà un emolumento annuo di euro 2.000,00 (Euro duemila) oltre IVA e CP.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore venti.

Del che il presente verbale

Il Presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore venti e dieci.

L'atto consta di tre fogli dei quali pagine scritte dieci.

FRANCO Giuseppina

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 7230 della Raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017 una società a responsabilità limitata, con la qualifica di impresa sociale, denominata "ISTITUTO L'ARCOBALENO SRL - IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Sant'Antimo (NA).

Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi, uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, **senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In particolare la società svolgerà le seguenti attività:

-l'attività di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni genere;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare di corsi ad indirizzo didattico differenziato per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, di corsi biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno.

La società, inoltre ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo delle attività psicofisiche al fine dell'istruzione fondamentale dei bambini, intrattenimento di questi in gruppi atti ad abituarli alla vita in comune con altri individui, il tutto sotto forma di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria baby parking e ludoteca, gestire corsi di discipline sportive in orario scolastico ed extra scolastico;
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo.

La società intende esercitare, in via stabile e principale ,un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al d.lgs. 112/2017.

La società potrà effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto bambini a mezzo scuola bus.

La società potrà organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere.

Tutte le altre attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.

La società ha per oggetto inoltre:

- promozione e realizzazione di attività socio-educative quali l'accoglienza, la tutela, l'educazione dei minori di ambo i sessi di età compresa tra i tre ed i diciotto anni;
- l'accoglienza sia dei minorenni che dei maggiorenni in regime residenziale e semiresidenziale;
- assistenza e collaborazione ai centri di servizi sociali territoriali;
- la formazione professionale, sia autofinanziata ,sia con l'accesso ai contributi regionali, nazionali ed europei;
- monitoraggio e percorsi calibrati alle esigenze della platea minorile al fine di evitare l'insorgere di eventuali problemi e/o disagi sociali;
- gestire banche dati e strutture centralizzate afferenti l'informazione;
- progettare, organizzare e gestire tutte le attività di formazione, qualificazione e specializzazione, la formazione all'interno dell'obbligo scolastico, formazione superiore nella quale siano inclusi tirocini e/o stages, formazione post-diploma, formazione post-obbligo formativo, i.f.t.s. (istruzione e formazione tecnica superiore), formazione nell'ambito dei cicli universitari e post-universitari, nonché itinerari specifici di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, potendo all'uopo richiedere l'accreditamento, anche per una o più delle proprie sedi operative, quale organismo formativo e di orientamento presso la Regione Campania ed altri enti regionali, formazione continua per tutti i soggetti.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse.

La società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra

istituzione, nei limiti e con le modalità di cui al d.lgs 112/2017.

La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata, oltre che dal d.lgs. 112 del 2017, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti non profit. La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione. E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali. La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi. Per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre società associazioni e/o terzi in genere.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 13.329,14 (Euro tredicimilatrecentoventinove e quattordici centesimi).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - TITOLI DI DEBITO

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico

ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ARTICOLO 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI - ESCLUSIONE

I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Le modalità di esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs 112/2017 e dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi se prima non vengano offerte in vendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, a parità di condizioni, agli altri soci.

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17 e all'articolo 21 del D.lgs 117/2017. Ai fini del presente articolo 8, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le

partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

In ogni caso, il prezzo determinato di comune accordo tra i soci o dall'arbitratore non può essere inferiore al valore di recesso della partecipazione oggetto di prelazione, calcolato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate

con lo stesso.

Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci al medesimo terzo potenziale acquirente, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. E' ammesso il rimborso al socio receduto del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere

adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo o anche da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 7, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Inghilterra o in Svizzera. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 C.C. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano in caso di due o più amministratori, ovvero in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

E' consentito l'intervento in assemblea a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

E' altresì data all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ARTICOLO 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai

sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRATORI

Fatto salvo quanto previsto nell'art.21 del presente statuto, la società è amministrata, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ovvero con alcuni poteri di amministrazione attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 c.c..

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel

rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Inghilterra o in Svizzera. In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RAPPRESENTANZA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' vietata la corresponsione agli amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori a quelli disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché la remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a quelli previsti nello stesso articolo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, partecipando alle decisioni degli Organi Collegiali ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 112/2017.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della

società. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto sociale, i soci possono nominare l'organo di controllo interno. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un organo monocratico o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Salvo quanto previsto dal successivo art. la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale.

Il bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la società destina gli utili e gli

avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio essendo vietata, salvo quanto indicato in seguito e salvo quanto previsto dal D.Lgs 112/2017, la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi, riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società che all'atto della liquidazione.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato dall'art. 2478-bis del cod. civ.

ARTICOLO 24 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,

anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, dai liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

FRANCO Giuseppina

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo